

Catanzaro, 04.10.2021

CURRICULUM PROFESSIONALE

a) laurea in giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

b) assistente volontario presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Cattedra di Diritto Penale (I[^]), dal 1984 al 1992;

c) autore di quindici note a sentenze, scritte nell'arco temporale che va dal 1984 al 1995.

In particolare, con tali note, sono stati affrontati e sviluppati i seguenti temi: elemento soggettivo nel delitto tentato; la possibilità di ritenere una chiamata de relato che abbia come fonte di riferimento l'autore della condotta, quale riscontro ad altra chiamata (in correità od in reità). Si era all'uopo sostenuto come la chiamata che avesse come riferimento l'autore della condotta, poiché impossibile da verificare previa escussione della fonte diretta, si atteggiava quale confessione stragiudiziale, come tale inammissibile. Altresì sono stati, più volte, esplorati i profili relativi alla successione della legge penale nel tempo ed ai criteri per distinguere l'elemento di fatto descritto nel precetto penale dall'elemento normativo nell'ipotesi di norma penale in bianco.

Con riferimento al reato di concorso esterno in associazione mafiosa (nota del 1995), ed alle condizioni soggettive dell'imprenditore, è stato esplorato il criterio di distinguo funzionale a verificare lo stato di soccombenza o di connivenza, così giungendo alla conclusione che, proprio l'indagine ante factum, fosse determinante per la verifica dell'atteggiamento (volontario o coartato?) dell'imprenditore.

Il tema fu poi oggetto di approfondimento da parte della Corte di Cassazione che, con una sentenza del 1999, individuò nell'"ineluttabile coartazione" la condizione per escludere qualsiasi connivenza;

d) autore di una monografia sull'"insider trading", a mero fine "didattico-universitario", con cui si è approfondito il tema relativo all'individuazione del *chiunque* indicato dalla norma incriminatrice quale soggetto attivo della condotta, una volta che il soggetto agente (secondo la formulazione del testo normativo del '98) doveva essere in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale di una società, e, quindi, *acquistasse, vendesse ecc.*;

e) autore di un articolo sulle "sommarie informazioni" pubblicato sul "Digesto";

f) cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Penale, UMG di Catanzaro;

g) patrocinante in Cassazione.

Francesco Gambardella